

n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). Il Comparente consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

#### **DISPENSA LETTURA ALLEGATO**

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di società cooperative e segnatamente l'esenzione dalle imposte di bollo di cui all'art. 19 Tab. all. 'B' del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto su quattro fogli di cui occupa quindici facciate e quanto della presente e da me letto al Comparente che dichiara di approvarlo.

F.to: Antonio Ruotolo - Guido Lo Iacono Notaio.

**Allegato 'A' al N.11661 di raccolta - atti del Notaio Guido LO IACONO.**

#### **STATUTO**

**della Società Cooperativa:**

**"ANTEGI - Cooperativa Sociale"**

con sede in Vasto (Chieti)

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27.12.2021)

%=%=%=%=%=%

#### **Art. 1 - Denominazione**

E' corrente una Società Cooperativa denominata:

**"ANTEGI - Cooperativa Sociale"**

#### **Art. 2 - Norme applicabili**

Alla cooperativa, per quanto non specificamente previsto dal codice civile e dalla legge 8 novembre 1991, n.381, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Qualora la Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519 c.c., l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme in tema di società per azioni.

#### **Art. 3 - Sede**

La Società ha la sua sede in Vasto (Chieti) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, dipendenze, uffici periferici, filiali e succursali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone pubblicità presso il Registro Imprese nei modi di legge. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato o l'istituzione di sedi secondarie.

#### **Art. 4 - Durata**

La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 5 - Scopo mutualistico - Oggetto**

**- Scopo mutualistico e Mutualità prevalente -**

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, at-

traverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'articolo 1, lett. a), della Legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni dello statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al determinato limite di legge del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la società cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Per effetto di quanto disposto ai successivi artt. 19 e 26 ed ai sensi dell'articolo 111-septies disp. att. c.c. la cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile. La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **- Oggetto sociale -**

La società cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutuali-

stico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, considerata, inoltre, la circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 del Ministero del Lavoro relativa alla legittimità di cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, nonché la circolare dell'I.N.P.S. n. 89 del 1999 per cui le cooperative sociali ad oggetto plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di matricola", potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi, e quindi ha per oggetto:

**A)** - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 381/1991:

- la prestazione di servizi sociali e sanitari ed educativi di qualunque genere, in qualunque struttura idonea, anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini, immigrati, stranieri, minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo RSA e RA, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia, sui pulmini;

- la prestazione di servizi di segretariato sociale;

- la prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi anche intergenerazionali destinati alle fasce protette individuate nella Legge n. 381/1991 lettera A e successive modifiche;

- la prestazione di servizi di orientamento psicopedagogico, di orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole;

- servizi di sostegno alle donne vittime di violenza e gestanti madri nubili, vittime di tratta;

- la prestazione di servizi di ippoterapia, onoterapia e pet-therapy;

**B)** - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991, ed in via correlata con le attività di cui alla precedente lettera A) ed al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4) della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni:

- la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e la gestione con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali o di luoghi comunque atti o idonei ad esercitare i servizi di cui alla precedente lettera A);

- la fornitura di servizi ad integrazione di cui alla precedente lettera A) quali a titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi, tac, risonanza e simili, e qualsiasi attività atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative, ivi compresi i servizi di consulenza e di assistenza nel campo legale, diversa dalla attività degli studi legali, servizi di manutenzione del verde, progettazione siti web, formazione professionale, centro studi per elaborazione di procedure innovative per la gestione di servizi sociali e per la pubblicazione di ricerche e metodologie nel campo.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 sopra richiamata e

con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

#### **Art. 6 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato e variabile. Ai sensi dell'art. 2522 c.c., qualora tale numero scenda al di sotto del minimo stabilito dalla legge, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà essere posta in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. non possono divenire soci in nessun caso coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella della Cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il loro numero tuttavia non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Le prestazioni di lavoro dei soci ed il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c.c., è consentita l'ammissione di soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. I soci così ammessi non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e la durata dell'appartenenza a tale categoria speciale è fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non potrà protrarsi oltre il quinquennio.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che intendano completare la loro



formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, non può rappresentare altri soci e non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.9 del presente statuto, il socio appartenente alla suddetta categoria può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ovvero l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione, ovvero di inserimento, fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori. Tale passaggio alla categoria ordinaria deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano al socio di categoria speciale le disposizioni dei soci lavoratori.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 7 – Procedura di ammissione**

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non potrà comunque superare il limite massimo fissato dalla legge;
- e) l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la presenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda con delibera motivata.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2528 c.c., il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota di capitale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo, nonché la somma di Euro 50,00 (cinquanta) come quota di ammissione, che sarà destinata alle spese di amministrazione e non sarà rimborsata in nessun caso.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo la decisione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'assem-

blea dei soci ai sensi dell'art. 2528, comma 4, c.c..

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 - Diritti e Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta e delle altre somme stabilite dal presente statuto, con le modalità e nei termini appresso previsti;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle decisioni validamente assunte dagli organi sociali.

I soci cooperatori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali in relazione al tipo dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e in particolare prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, salvo espresso assenso dell'assemblea, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetti uguali od analoghi a quello della cooperativa.

#### **Art. 9 - Cessazione del rapporto sociale**

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della decisione che lo legittima, o, ove non prevista l'iscrizione, dalla trascrizione di tale decisione nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che lo legittima è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni da quando il socio ne abbia conoscenza.

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.


Sulla domanda di recesso provvede l'organo amministrativo nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c..

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

#### **Art. 10 - Esclusione del socio**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può essere escluso, con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, il socio:

- a) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente gli obblighi assunti verso la società;



d) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;

e) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti sociali e nelle decisioni validamente assunte dagli organi della società;

f) che non partecipi, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

g) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;

h) in caso di condanna penale irrevocabile per reati infamanti.

Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione dinanzi all' Autorità Giudiziaria, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 11 – Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più d'uno, devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Gli eredi sprovvisti dei requisiti suddetti hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 12.

#### **Art. 12 – Liquidazione della quota**

La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della quota comprende anche le somme versate a titolo di sovrapprezzo, qualora queste ultime sussistano nel patrimonio della società e non siano state destinate ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio, ad eccezione della frazione di quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., il cui rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 13 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto, rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2536, comma 2, c.c..

#### **Art. 14 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, pari all'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art. 7;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;

e) da qualsiasi liberalità che dovesse pervenire alla Società.

#### **Art. 15 – Capitale sociale e quote**

Il capitale della cooperativa è variabile.

L'ammissione di nuovi soci non importa modifica dell'atto costitutivo.

Nessun socio può avere una quota superiore ad euro 100.000,00 (centomila). Tale limite non si applica nel caso di conferimento di beni in natura, nei casi previsti dagli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c.

Le quote di capitale sottoscritte devono essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2524 c.c., la società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.. In tal caso, l'assemblea, su proposta motivata degli amministratori, può autorizzare l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della società, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 16 - Riserve**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota pari al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, o la maggior quota prevista dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 17 - Trasferimento delle quote**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato, e contro di esso il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 18 - Responsabilità per le obbligazioni sociali**

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, e dunque i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **Art. 19 - Divieti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c., è fatto divieto alla cooperativa:


- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

#### **Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 16.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro





120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi.
- aumento gratuito del capitale sociale.

#### **Art. 21 – Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c., per:

- 1) approvare il bilancio;
- 2) nominare le cariche sociali;
- 3) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 4) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero laddove ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se istituito, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti fissati per l'assemblea che dovrà discuterli.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita e valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà, sia in prima che

in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed all'occorrenza uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della discussione ed accertare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio-delegato non può rappresentare più di altri tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

#### **Art. 22 – Organo Amministrativo**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..


L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, sia ordinaria che straordinaria. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e possono essere rieletti.

Il compenso degli amministratori è determinato dai soci al momento della nomina.

#### **Art. 23 – Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il consiglio può inoltre delegare parte delle pro-



prie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo, composto di più amministratori, determinandone poteri e facoltà. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con essi.

Il Consiglio può conferire incarichi professionali a consulenti, assistenti, collaboratori esterni per la migliore gestione della Cooperativa, stabilendo i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, due giorni prima; in modo che i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. Ove anche questi manchi, la adunanza sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, che devono restare depositati agli atti della società.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si interdirà cessato l'intero Consiglio e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine. Nell'interim, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto il Vicepresidente, ovvero infine il Consigliere più anziano, avranno la rappresentanza della società e potranno compiere gli atti urgenti di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con limitazioni analoghe a quelle previste dall'art. 2279 c.c.;

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

#### **Art. 24 – Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, ove nominato, all'Amministratore Delegato, salvo diversa disposizione della delibera di delega.

#### **Art. 25 – Organo di Controllo**

La società può nominare l'organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., la nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria; ove nominato l'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico al quale sono affidati i compiti attribuiti al Collegio Sindacale nelle S.p.A., ed inoltre la revisione dei conti.

L'organo di controllo e il revisore ove nominati devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.

#### **Art. 26 – Disposizioni finali**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

Ai sensi dell'art. 2514 lett. d) c.c., l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Antonio Ruotolo - Guido Lo Iacono Notaio.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA, PER GLI USI PREVISTI DALL'ART.5 - TAB. ALL. 'B' del D.P.R. 26.10.1972 n.642.

VASTO, ventisette dicembre duemilaventuno.

